



## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 78/2021

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE** la delibera di Giunta Comunale n. 07 del 21/01/2021 avente per oggetto “*Individuazione delle aree di sosta temporanee da acquisire in locazione/comodato da soggetti terzi – Anno 2021*” e la **Determina Dirigenziale dell’Ufficio Patrimonio n. 155 del 01/02/2021** avente per oggetto: “*Acquisizione in comodato dell’Area Malenchini ad uso parcheggio gratuito veicoli, escluso camper, stagione estiva 2021- impegno e liquidazione spese registrazione*”;

**CONSIDERATO** che a seguito dell’esigenza di ampliare la possibilità di parcheggio nella zona posta a Nord del Capoluogo, per contenere le problematiche inerenti il traffico stradale, dovute anche all’istituzione della ZTL Serale, è stata individuata un’area privata da adibire ad area di sosta temporanea in modo da evitare problemi di circolazione e sosta nelle aree più antropizzate e frequentate del Centro del Capoluogo;

**VISTO** che l’area interessata, è posta sul lato opposto all’altra area di sosta denominata Piazzale Salebro, nella parte finale di Via della Pace lato Nord (altrimenti detta Strada di Circonvallazione);

**CONSIDERATO** che l’area sarà completamente libera e gratuita e riservata alle sole autovetture con una capacità di n. 162 posti auto sterrati, di cui n. 04 posti auto riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili, che saranno ben segnalati con cartello, pali e catenella e/o corda come da Codice della Strada;

**RICHIAMATE** le precedenti ordinanze n. 221/2018 - n. 102/2019 - n. 111/2020, che individuavano ed istituivano un’area sterrata, temporanea, libera e gratuita denominata “Malenchini”;

**PRESO ATTO** che nel contratto di comodato sottoscritto in data 26/04/2021, allegato e parte integrante della determina dirigenziale n. 155/2021, all’art. 3 i comodanti hanno richiesto che tale area sia adibita: “... **per scopi di pubblica utilità, ed in particolare al solo ed unico fine di adibire l’area stessa a parcheggio stagionale per autovetture all’aperto (esclusi camper); con espresso divieto di destinarla a scopi differenti.**” e alla luce dell’art. 7 **potranno risolvere unilateralmente il contratto di comodato nel caso tale area abbia destinazione diversa da quella pattuita;**

**ACCERTATO** che per una migliore fruibilità dell’area, sarà realizzata una segnaletica d’ingresso ed uscita dall’area di sosta gratuita in argomento e che la circolazione interna alla stessa sarà regolamentata da segnaletica stradale per permettere una circolazione veicolare sicura ed appropriata;

### VISTI:

- gli artt. 7 e 188 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16.12.92, n. 495, Regolamento di esecuzione e d’attuazione del C.d.S. e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;





**RITENUTO** per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse, attuare il presente provvedimento;

## ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, quanto segue:

- **di determinare per l'anno 2021**, l'area di sosta sterrata denominata "Malenchini", **dal 01.05.2021 fino al 30.09.2021**, da adibire ad **area di sosta temporanea libera e gratuita, h. 24:00, di tutti i giorni, festivi compresi**, con una **capacità stimata n. 162 posti auto sterrati, di cui n. 04 posti auto riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili**, ben segnalati con cartello, pali e catenella e/o corda come da C.d.S., ed **istituzione del divieto di fermata sulle corsie di scorrimento**.

Gli stalli di sosta saranno riservati alle sole autovetture (art. 54 "Autoveicoli", comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

### La circolazione verrà così regolamentata:

- **ingresso all'area di sosta temporanea** dalla Strada di Circonvallazione nelle vicinanze in cui quest'ultima si immette nella S.P. 158 delle Collacchie; l'accesso sarà suddiviso in due porzioni, una per l'ingresso e l'altra per l'uscita dei veicoli;
- sulla Strada di Circonvallazione, nei pressi dell'ingresso all'area, saranno installati, uno per parte, due segnali indicanti il parcheggio così come da Fig. II 76 corredato da Fig. II 136; in uscita dall'area sarà installato il segnale STOP di cui alla Fig. II 37 corredato dal segnale di direzione obbligatoria a dx di cui alla Fig. II 80/c; sulle due testate dello spartitraffico delimitante l'ingresso e l'uscita saranno installati i sensi vietati di cui alla Fig. II 47 affiancati dai segnali di passaggio obbligatorio a dx di cui alla Fig. II 82/b;
- **all'interno dell'area di sosta temporanea** saranno individuati n. 04 stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili corredati dalla relativa segnaletica di cui alla Fig. II 79/a.
- **istituzione del divieto di fermata sulle corsie di scorrimento**.

## DISPONE

**Che la posa in opera della relativa segnaletica stradale sopra descritta**, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, sarà a cura e spese dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia che si avvarrà per le operazioni della Azienda Speciale Castiglione 2014 con sede in Castiglione della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc, la quale, a lavoro ultimato, dovrà presentare un'autocertificazione di corretto posizionamento. **La validità della presente Ordinanza è subordinata all'adempimento di tale onere.**

La notifica del presente atto a mezzo PEC alla Azienda Speciale "Castiglione 2014".

## AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti al Tar della Toscana entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto



Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

- Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente;

L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune, per renderla nota al pubblico e obbligherà a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza;

Agli Agenti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito con la presente.

cl/GB Dalla Residenza Municipale, li 28.04.2021

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

